Corte di appello Brescia, I sezione penale (Presidente Dott. Claudio Mazza), sentenza n. 2186 del 8.07.2019

## Maltrattamenti contro familiari e conviventi – convivenza con la persona offesa – abitualità della condotta – carenza di entrambi i requisiti – insussistenza del reato

Il delitto di maltrattamenti può essere commesso da qualsiasi membro della famiglia in danno di un altro, anche se non convivente, purché la relazione tra i due sia di intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà reciproche.

Laddove, in presenza piuttosto di un contesto di estrema conflittualità reciproca, manchi tale tipo di relazione tra imputato e persona offesa e, per di più, la condotta ascritta al primo non sia caratterizzata da abitualità, il reato di maltrattamenti non è configurabile